

Fasc. 78/2023 – Avv. [REDACTED]
Relazione preliminare

Esposto – Avv. [REDACTED] con PEC 30/05/2023 al COA di Spoleto e a codesto CDD.

Fatto segnalato – L'esponente, difensore di fiducia del Sig. [REDACTED] nel proc. pen. n. [REDACTED]
RGNR – RG DIB n. [REDACTED] 19 dinanzi al Trib. Di Spoleto, Dott.ssa [REDACTED], segnala l'Avv. [REDACTED] che, dopo averlo sostituito ex art. 97 c. 4 C.p.p. all'udienza penale del 25/05/2023 quale difensore dell'imputato Sig. [REDACTED], ha trasmesso a quest'ultimo una lettera con cui si descriveva l'attività svolta (sostituzione del legale di fiducia Avv. [REDACTED] stante la sua assenza ed escussione del teste dell'accusa Mar. [REDACTED] quantificava il proprio compenso in Euro 600,00 oltre accessori e ne chiedeva il pagamento entro sette giorni, preannunciando in difetto il recupero forzoso, comunicando altresì la data dell'udienza di rinvio.

Tale comunicazione veniva inviata a mezzo PEC anche all'Avv. [REDACTED] (difensore di fiducia assente).

Deduzioni ex art. 11, reg. CNF n. 2/2014 – La segnalata ha depositato Deduzioni ex art. 11 Reg. CNF n. 2/2014 con PEC 23/06/2023 con le quali dettaglia e documenta l'attività svolta come difensore ex art. 97 c. 4 C.p.p. (coincidente con quella indicata nell'esposto) e ne evidenzia la piena correttezza ed irrilevanza ai fini disciplinari.

Evidenzia inoltre che l'esponente nell'esposto si è limitato ad una generica segnalazione senza indicare alcuna norma del CDF che verrebbe in rilievo nel caso di specie.
Documenta infine di aver chiesto il 21/06/2023 al COA di Spoleto il parere di congruità in relazione alla parcella descritta nell'esposto.

La segnalata riserva espressamente ogni valutazione ed azione in ordine all'accanimento personale manifestato dall'esponente contro la stessa, destinataria di due segnalazioni solo per aver preteso il pagamento dei propri compensi.

Precedenti disciplinari - Il COA di Spoleto attesta l'assenza di precedenti procedimenti disciplinari a carico della segnalata, iscritta all'Albo Avvocati di Spoleto dal 29/09/2014.

Considerazioni in fatto e in diritto - Preliminarmente, si dà atto che con PEC 12/07/2023 l'esponente Avv. [REDACTED] ha comunicato a questo CDD la decisione unilaterale di rinunciare all'esposto, chiedendone l'archiviazione. Per costante giurisprudenza del CNF, tuttavia, tale rinuncia non può assumere alcun rilievo nel presente procedimento, non essendo la materia disciplinare nella disponibilità delle parti ed essendo le norme deontologiche poste a tutela di pubblici interessi.

Nel merito, l'esposto risulta manifestamente infondato, non ravvisandosi alcun addebito disciplinare nella condotta della segnalata che ha correttamente comunicato all'imputato l'attività esattamente svolta in udienza nel proprio interesse chiedendo il conseguente pagamento del proprio compenso, in forza della nomina a difensore d'ufficio ex art. 97 comma 4 C.p.p..

L'entità del compenso richiesto, pari alla somma di Euro 600,00, risulta priva di rilievo disciplinare poichè difetta il requisito della eccessività e manifesta sproporzione.

Allo stesso modo, non pare sanzionabile l'aver utilizzato la PEC anziché la posta elettronica ordinaria per notiziare il Collega sostituito dell'accaduto e dell'udienza di rinvio.

Al pari, l'assenza del difensore di fiducia all'udienza è presupposto della nomina del difensore d'ufficio di turno ex art. 97 c. 4 C.p.p., quindi anche sotto tale profilo aver indicato tale reale circostanza nella comunicazione al Cliente non viola alcuna norma deontologica, ma costituisce adempimento del dovere di informazione (nei confronti del Cliente difeso d'ufficio) e non può essere intesa come violazione del dovere di colleganza nei confronti del difensore di fiducia assente.

Per tutte le ragioni che precedono, si propone l'archiviazione dell'esposto per manifesta infondatezza.

Perugia, 25 settembre 2023

Il Presidente

Avv. Enrico Menichetti

